



[Torna alla pagina precedente](#)

N. 01271/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02942/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2013, proposto da: -OMISSIS- in qualità di erede di -OMISSIS-, -OMISSIS- in qualità di erede di -OMISSIS-, -OMISSIS- in qualità di erede di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. Livio Neri, Maria Cristina Romano, con domicilio eletto presso Livio Neri in Milano, viale Regina Margherita, 30;

contro

Comune di Cusano Milanino in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Corradi, Massimiliano Gioncada, con domicilio eletto presso Fabio Corradi in Milano, p.zza Sant'Angelo 1;

nei confronti di

Cooperativa Sociale Progetto Sole Onlus;

per l'annullamento

- del provvedimento del Comune di Cusano Milanino, prot. n. 16044 cl.7/12- f.2 datato 26 luglio 2013 inviato a mezzo posta e ricevuto il 2/8/2013 con cui è stato comunicato il diniego alla domanda di compartecipazione alla spesa per il ricovero del signor -OMISSIS- presso Comunità Socio

Sanitaria e dei seguenti atti nello stesso richiamati:

- della determinazione n. 267 del 19/7/2013 con cui si è stabilito, di non partecipare alla spesa per il ricovero del signor -OMISSIS-, mai consegnata ai ricorrenti;
- del regolamento comunale per la concessione dei benefici economici ("regolamento per la concessione di vantaggi economici a persone fisiche" approvato con delib. c.c. n. 74 del 29/11/2002 e successive modificazioni), limitatamente all'art.22.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cusano Milanino in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2015 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha impugnato la nota del Comune di Cusano Milanino con la quale è stata rigettata l'istanza di integrazione economica per l'inserimento residenziale del signor -OMISSIS- presso la comunità "Progetto Sole" di Colico (LC) a decorrere dal mese di agosto 2013 con la seguente motivazione: se il ricoverando risulta proprietario o comproprietario di patrimonio mobiliare l'intervento economico del Comune a sostegno della retta di ricovero potrà essere attivato soltanto a seguito dell'utilizzo del patrimonio mobiliare a copertura della retta fino alla riduzione dello stesso a € 2.600.00".

Contro il suddetto atto il ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.

I) violazione artt. 1, 2 e 3, tab. I e 2 d.lgs. 109/1998; artt. 1 bis, 2, 3, 4 e 5 d.p.c.m. 2211/1999; artt. 25, 8 co. 3 lett. g) l. 328/2000, d.p.c.m. 14.2.2001; incompetenza: artt. 42, 48 e 107 d.lgs. 267/2000. eccesso di potere: contraddittorietà, sviamento, difetto di motivazione.

II) violazione di legge: violazione artt. 3, 32 e 117 co. 2 lett. m) cost.; art. 54 l. 289/2002, art. 1 l. 833/1978, art. 1 co. 4 l.r. 3111/1997, tab. I d.p.c.m. 14.2.2001; d.p.c.m. 29.11.2001 ali. 1c e 4 – incompetenza -eccesso di potere: sviamento, carenza di motivazione, disparità di trattamento.

III) violazione di legge: art. 32 e 38 cost., artt. 2 e 7 l.r. 3/2008, artt. 6 e 22 l. 328/2000 art. 4 e tab. I d.p.c.m. 14.2.2001, tab. IC D.P.C.M. 29.11.2001, art. 54 l. 289/2002, eccesso di potere: sviamento,

contraddittorietà tra atti della medesima amministrazione, travisamento dei fatti, istruttoria carente, violazione del principio della libertà di scelta, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, contraddittorietà.

La difesa comunale ha chiesto la reiezione del ricorso.

Il ricorso è stato riassunto dagli eredi a seguito del decesso del ricorrente.

All'udienza del 26 marzo 2015 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Va respinta l'eccezione del Comune secondo la quale il ricorso sarebbe tardivo in quanto anche ai ricorsi in materia di giurisdizione esclusiva si applica la sospensione feriale dei termini.

E' infondata anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto non notificato all'A.S.L. in quanto tale ente non costituisce un controinteressato in senso tecnico al ricorso, non essendo il destinatario diretto o indiretto degli effetti dell'atto.

3. Il ricorso è fondato.

L'art. 25 della legge n. 328/2000 specifica che "ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130."

L'art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 109/98 individua nell'I.S.E.E. - indicatore della situazione

economica equivalente - il criterio di valutazione della situazione economica del richiedente, che va determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare cui egli appartiene.

L'art. 1, comma 2, dello stesso D. lgs. n. 109/98 prevede che "gli enti erogatori ... individuano,

secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni

economiche e alla composizione della famiglia, secondo le modalità di cui all'articolo 3".

Il richiamato art. 3 del medesimo decreto legislativo, a sua volta, dispone che "gli enti erogatori, ai

quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, come calcolato ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari".

In tale quadro normativo di origine statale si inserisce l'art. 8, comma 3, della legge regionale

Lombardia n. 3/2008, che stabilisce che "le persone che accedono alla rete partecipano, in rapporto alle proprie condizioni economiche, così come definite dalle normative in materia di Indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) e nel rispetto della disciplina in materia di definizione dei livelli essenziali di assistenza, alla copertura del costo delle prestazioni mediante il pagamento di rette determinate secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, previa consultazione dei soggetti di cui all'articolo 3 e sentita la competente commissione consiliare. Partecipano altresì i soggetti civilmente obbligati secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti".

Dal complesso della richiamata disciplina si ricava che sussiste una competenza regolamentare degli enti erogatori (nel caso di specie, il comune) al fine di fissare i requisiti per accedere alle prestazioni o alle agevolazioni economiche e che tale competenza va esercitata senza intaccare i livelli essenziali di assistenza rappresentati dall'IS.E.E. (in questo senso Cons. Stato, III, 16/11/2012 n. 5782).

A sua volta la giurisprudenza ha chiarito che l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è determinato tendo conto per intero dell'indicatore della situazione reddituale e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale (art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221). Quest'ultima però può venire in rilievo soltanto se supera una franchigia il cui valore è pari a L. 30.000.000 (€ 15.493,71), come previsto dal successivo art. 4, comma 1, lett. b, del citato D.P.C.M.

Ne consegue che la pretesa del Comune di applicare un indicatore della situazione patrimoniale dell'assistito diverso nella franchigia da quello indicato dall'I.S.E.E. è illegittimo.

Nemmeno la circostanza che l'art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 109 del 1998 consenta di considerare criteri ulteriori di selezione dei beneficiari può indurre a ritenere legittimo il diniego impugnato in quanto la legge non permette di modificare il rapporto tra le

componenti patrimoniali mobiliari ed immobiliari necessarie per calcolare l'I.S.E.E., ma solo di integrarle.

In definitiva il ricorso va accolto con annullamento sia del diniego comunale sia del regolamento per la concessione di vantaggi economici a persone fisiche nella parte in cui si pone in contrasto con l'I.S.E.E. e con obbligo del Comune di rivalutare la domanda dei ricorrenti, eventualmente integrata con la documentazione mancante al momento della presentazione, e con applicazione delle norme di legge e dell'I.S.E.E. in vigore al momento della domanda medesima.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune al pagamento delle spese processuali ai ricorrenti, che liquida in euro 2.500,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi del ricorrente manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore

Diego Spampinato, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)